

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	262	Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine. (1917)	267
Saluto del Sottosegretario di Stato Mazza:		PRESIDENTE	267, 268
PRESIDENTE	262	MARTINA, <i>Relatore</i>	267, 268
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	262	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	267
AMENDOLA PIETRO	262	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
BORGHESE	262	Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.). (2064)	268
DI NARDO	262	PRESIDENTE	268, 270
CECCHERINI	262	MARTINA, <i>Relatore</i>	271, 272
Per l'inaugurazione dell'impianto idroelettrico di Kariba sullo Zambesi:		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	268, 270
ALESSANDRINI	262	BONTADE MARGHERITA	269
AMENDOLA PIETRO	262	CIANCA	269, 272
BORGHESE	262	ALESSANDRINI	269, 270
CECCHERINI	262	BIAGGI FRANCAANTONIO	269
PRESIDENTE	263	AMENDOLA PIETRO	269
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		AZIMONTI	270, 271, 272
Senatore Bosco: Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2080)	263	RIPAMONTI	270, 271
PRESIDENTE	263, 264, 265, 266, 267	DI NARDO	271
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i>	263, 265	CAMANGI	271
DI NARDO	263, 266	FRUNZIO	272
MISEFARI	264, 266	Votazione segreta:	
ALESSANDRINI	264	PRESIDENTE	272
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	265, 266, 267		
BIAGGI FRANCAANTONIO	265, 266		
AMENDOLA PIETRO	267		

La seduta comincia alle 10.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni e Terranova.

Saluto del Sottosegretario di Stato Mazza.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazza, nuovo Sottosegretario per i lavori pubblici, ha espresso il desiderio di rivolgere un saluto alla nostra Commissione. L'onorevole Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero esprimere la mia letizia di essere al lavoro con questa Commissione, nella certezza che sarà un lavoro proficuo, nell'interesse della collettività. Esprimo in pari tempo all'onorevole Presidente la mia stima personale e a tutti i commissari il mio saluto sincero.

AMENDOLA PIETRO. Desidero esprimere nella mia qualità di uno dei decani di questa Commissione, il più cordiale benvenuto al simpaticissimo Sottosegretario Mazza, che oggi per la prima volta è nostro ospite.

BORGHESE. Anch'io, desidero esprimere il benvenuto al nuovo Sottosegretario per i lavori pubblici e la convinzione che con l'onorevole Mazza — che non conosco molto bene, ma che ho avuto modo di apprezzare in alcune occasioni — svolgeremo un lavoro proficuo e in un clima di cordialità e di comprensione.

DI NARDO. Potrei come concittadino non dare il mio amichevole benvenuto al Sottosegretario Mazza?

CECCHERINI. Quale decano della Commissione, con il collega Amendola, e come ex Sottosegretario al posto oggi ricoperto dall'onorevole Mazza, non posso far mancare la mia parola per esprimere un saluto affettuoso e un augurio fervido perché il nuovo Sottosegretario per i lavori pubblici possa risolvere i tanti problemi che sono di sua competenza.

PRESIDENTE. Desidero anch'io ringraziare l'onorevole Mazza, l'amico Sottosegretario, per le belle parole pronunziate per l'inizio della sua attività presso la nostra Commissione e desidero augurargli di tutto cuore buon lavoro.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Difficile lavoro.

PRESIDENTE. In questo sta il merito, che, essendo difficile il lavoro, si arrivi egualmente a compierlo.

Per l'inaugurazione dell'impianto idroelettrico di Kariba sullo Zambesi.

ALESSANDRINI. Ho chiesto la parola per richiamare all'attenzione degli onorevoli colleghi un avvenimento che ha destato l'ammirazione del mondo intero e precisamente la realizzazione della diga di Kariba, sul fiume Zambesi, la cui inaugurazione è avvenuta ieri.

Tale grandiosa opera è stata realizzata per la prima volta da un Consorzio di imprese italiane, con maestranze italiane. In precedenza, i nostri lavoratori avevano lavorato in tutte le parti del mondo, ma per imprenditori stranieri e allorché si è trattato di lavori di grandi dimensioni essi hanno portato il peso delle opere senza ottenerne il meritato riconoscimento. In questa occasione, invece, lavoro e merito sono apertamente tutti italiani e noi non possiamo esimerci dall'esprimere il nostro vivo compiacimento per questa grandiosa opera realizzata dal lavoro italiano, in tutte le sue espressioni, ed inchinarci riverenti alle decine di nostri connazionali che vi sono periti.

È un'opera di civiltà questa della diga Kariba di cui dobbiamo andare giustamente fieri. E noi, come Commissione lavori pubblici, non possiamo lasciar trascorrere un avvenimento di tale importanza senza porlo nel dovuto rilievo, senza esprimere il nostro compiacimento, la nostra soddisfazione, nonché il nostro compianto e la nostra ammirazione per i caduti sul lavoro.

AMENDOLA PIETRO. Noi ci associamo alle espressioni dell'onorevole Alessandrini ad esaltazione di questo nuovo primato del lavoro, della tecnica e dell'ingegno italiano.

BORGHESE. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Alessandrini ad esaltazione delle conquiste del lavoro italiano, perché tutti siamo ammirati da quella grandiosa opera che è la diga di Kariba — io lo dico anche come ingegnere — e siamo orgogliosi che una volta ancora il lavoro italiano sia andato a compiere questa meravigliosa realizzazione di alta civiltà.

CECCHERINI. Come rappresentante di una zona dove l'emigrazione, specialmente nel settore edilizio, è la base forse dell'economia, sapendo che molti e molti lavoratori friulani hanno lavorato sullo Zambesi per consentire — con la loro attività, la loro intel-

ligenza e la loro abilità — la realizzazione di una delle opere più grandiose dell'ingegneria mondiale, mi associo al pensiero che il collega Alessandrini molto opportunamente ha espresso in questa occasione.

PRESIDENTE. Non posso non associarmi alle parole dell'onorevole Alessandrini e di tutti coloro che hanno celebrato l'evento veramente grande della realizzazione della diga di Kariba, autentica affermazione integrale dell'ingegno e del lavoro italiano. È di queste vittorie che il nostro Paese ha bisogno, vittorie dell'ingegno e del lavoro.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bosco: Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bosco: « Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Bontade Margherita, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La relazione che accompagna la proposta di legge del senatore Bosco illustra la grave calamità che ha colpito il 12 gennaio 1960 la zona di Roccamonfina e dintorni, in provincia di Caserta. Il terremoto ha reso inabitabili 1.000 case di abitazione ed ha gravemente danneggiato opere pubbliche.

La zona è povera e manca di qualsiasi attività industriale; la produzione agricola, a sua volta, è scarsa e, trattandosi di località montana, la popolazione vive miseramente, con i proventi dei boschi di castagno. Per giunta, molta parte di essa è stata costretta, a seguito del terremoto, a vivere in tende e baracche anche durante la stagione invernale.

La presente proposta, che è stata approvata dal Senato nella seduta del 24 febbraio 1960, estende alla zona terremotata di Roccamonfina e dintorni le provvidenze previste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9, per il ripristino dei danni alle opere pubbliche dello Stato, acquedotti, fognature, altre opere igieniche, scuole e case comunali, strade, ospedali, ecc.; prevede anche la concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione e riparazione di fabbricati di proprietà privata ad uso di abitazione o aziende artigiane, determinando per altro, secondo le condizioni economiche delle famiglie, la misura del con-

tributo. Per la concessione del contributo ai sinistrati proprietari si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 13 gennaio 1957, n. 554, che portano modifiche ai limiti del contributo previsto dall'articolo 1, lettera i), della succitata legge 10 gennaio 1952. Per maggiore chiarezza dirò che gli articoli 2 e 3 in parola elevano i limiti del contributo ai sinistrati bisognosi proprietari di un solo alloggio.

La proposta in esame, approvata dal Senato nel testo presentato dal senatore Bosco, le cui provvidenze richiamate si ritengono complete per tutti i casi di danni che possono essersi verificati, in dipendenza del terremoto, in Roccamonfina e dintorni, dopo il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro, merita, onorevoli colleghi, anche la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO. Il terremoto verificatosi in Campania nel gennaio scorso arrecò sensibilissimi danni che molto eloquentemente ha messo in evidenza il Relatore, onorevole Bontade Margherita. La popolazione di quei paesi vive in condizioni estremamente misere, vive di agricoltura, ma di una agricoltura eccezionalmente povera. Essa vive in condizioni estremamente precarie anche dal punto di vista igienico-sanitario: in quei paesi mancano case di abitazione, scuole, ospedali, tutto praticamente.

Con la proposta di legge in discussione, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, si estendono, per la ricostruzione di quei paesi, le provvidenze previste dalle varie leggi citate dal relatore. Ora, però, a me sorge un dubbio: è opportuno andare a ricostruire nello stesso posto in cui, il movimento sismico ha provocato dei danni così sensibili? Ho delle preoccupazioni, insomma, nel senso che temo che andremo a spendere del denaro, direi quasi inutilmente, in quanto che in quella zona vi è una certa frequenza di questi attacchi sismici. Per cui sarebbe molto più opportuno addirittura ricostruire *ex novo* il comune di Roccamonfina in un posto meno soggetto agli attacchi sismici.

Comunque, per il momento, in linea generale non posso far altro che dichiarare di accettare la proposta di legge in esame, riservandomi, allorché saremo in fase di esame degli articoli, di presentare eventualmente degli emendamenti, naturalmente sempre nell'intento di favorire quanto più possibile quelle popolazioni così fortemente abbandonate un po' da tutti.

MISEFARI. Anzitutto una questione preeliminarmente. La proposta di legge in discussione fa riferimento alle provvidenze della legge 10 gennaio 1952, n. 9, la quale, dal canto suo, riguarda danni causati dalle alluvioni, e non un analogo caso di eventi sismici.

In secondo luogo devo sottolineare una serie di ragioni che rendono dubbiosi sul provvedimento in esame, non per la sostanza trattata, ma per il modo con cui si propone la soluzione di importanti problemi. Una di tali ragioni è stata or ora esposta dall'onorevole Di Nardo, il quale ha giustamente posto l'accento sul problema gravissimo — rispecchiante una situazione che noi abbiamo visto emergere in diverse circostanze e per diverse zone — della ricostruzione proprio là dove la frequenza sismica dovrebbe scongiurare tale opera. È illogico che si continui con tale sistema, e io penso che si dovrebbe cominciare con l'adottare provvedimenti più moderni e razionali: per esempio, se esiste una faglia che porti l'onda sismica dalla Sicilia alla Calabria, lungo tale linea non si dovrebbero effettuare costruzioni, perché è ovvio che ogni edificio quasi sistematicamente, prima o poi, vorrebbe distrutto dalle recrudescenze dei terremoti.

E, invece, il Genio civile continua a riproporre la ricostruzione parziale o totale proprio in quelle zone pericolose.

PRESIDENTE. Sì, è vero che le ricostruzioni avvengono negli stessi luoghi colpiti dalle manifestazioni sismiche, però è anche vero che tali ricostruzioni sono effettuate secondo le tecniche antisismiche. Ad ogni modo, sono d'accordo con lei che non si osservano le regole di prudenza e di opportunità.

MISEFARI. Il problema è prima di tutto geologico e poi di tecnica edilizia. Ed invece il Genio civile, allorché va a ricostruire una zona, non si avvale nemmeno dell'opera di un geologo.

Vi è poi il problema proprio di Roccamonfina, ossia se nel caso specifico non sussista l'opportunità di andare a ricostruire altrove, nella quale eventualità cadrebbe anche il fondamento della proposta di legge in esame, perché, trattandosi di popolazioni povere, incapaci di avere iniziative per una ricostruzione propria, non già di contributo si dovrebbe parlare, ma, in modo più sensato, di interventi integrali dello Stato per erigere altrove, nella zona di sicurezza, un abitato moderno, capace di accogliere tutte queste popolazioni che oggi si trovano ancor più povere di quanto non sono sempre state, perché non hanno più nemmeno una casa.

PRESIDENTE. Onorevole Misefari, bisogna tener presente che trattasi di contributi abbastanza elevati che hanno superato qualsiasi analogo contributo di altri paesi.

MISEFARI. Devo inoltre far presente che nella sola provincia di Reggio Calabria, esistono migliaia di pratiche arretrate, le quali non possono essere varate a causa dell'insufficienza del contributo statale. Le 300 mila lire di contributo, che in pratica si riducono a 270 mila, non possono certamente invogliare le popolazioni alla ricostruzione! Per cui vorrei che, riapplicando la legge che porta in sostanza la paternità dell'onorevole Aldisio, si analizzasse la situazione alla luce delle esperienze fatte in questo particolare settore.

Occorre eliminare gli effetti brutti di questa legge e che si sostanziano nella mancata ricostruzione delle abitazioni. Il contributo, che ha un certo valore per chi può disporre anche di una somma personale da destinare alla ricostruzione, perde il suo significato quando ci troviamo, come nel caso degli abitanti di Roccamonfina, di fronte a gente veramente povera. Questo è il primo problema da risolvere, onorevoli colleghi!

Se si vuole seriamente affrontare e risolvere questo problema, occorre, poi, porre un termine preciso, eliminando quella formulazione generica contenuta nell'articolo 3 della proposta di legge, formulazione che non permetterebbe di risolverlo, così come è stato, da 10 anni in qua, in Calabria, dove, pur esistendo una legge analoga, proprio per la mancanza di un termine preciso, la ricostruzione delle abitazioni è stata, ed è tuttora, tranquillamente procrastinata *sine die*.

Per quanto riguarda il problema del finanziamento, devo dire che la cifra di 2 miliardi è insufficiente.

Concludendo e riepilogando, occorre aumentare lo stanziamento da 2 a 3 miliardi, codificando al tempo stesso un termine preciso entro il quale portare a termine il piano di ricostruzione, che dovrà essere, logicamente, compilato a cura degli uffici dello Stato. È necessario, infine, aumentare il contributo singolo, in modo da adeguarlo al costo effettivo della ricostruzione.

ALESSANDRINI. Devo rilevare che, ove si accedesse alla proposta formulata dal collega Misefari, sarebbe necessario sentire nuovamente il parere della Commissione Finanze e tesoro.

A mio avviso sarebbe più opportuno mandare avanti il provvedimento così come è stato formulato, evitando di bloccare l'iter.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. In risposta alla richiesta di aumento del contributo formulata dal collega Misefari, vorrei ricordare che esiste l'articolo 2 della legge 13 luglio 1957, n. 554, il quale dispone che «... il limite del contributo previsto dalla lettera i) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 9 è stabilito in lire 2 milioni. Per i sinistrati proprietari di un solo alloggio, da loro personalmente abitato o dai prossimi congiunti, che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1.600, riferito al catasto del 1943, il contributo sarà commisurato al cento per cento della spesa ed il limite del contributo stesso è elevato a 2 milioni e 500 mila lire ».

Ad ogni modo, per aumentare il limite del contributo, occorrerebbe, come giustamente ha rilevato il collega Alessandrini, richiedere un nuovo parere alla Commissione Finanze e tesoro, con il risultato di ritardare l'iter della proposta di legge.

Quindi, associandomi ai rilievi formulati dal collega Alessandrini, propongo di approvare per ora questo provvedimento in attesa di provvedere in seguito agli opportuni adeguamenti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Relatore anche per le controdeduzioni fatte in questo momento in risposta agli interventi degli onorevoli Misefari e Di Nardo; il che evidentemente mi risparmia di intervenire nei dettagli.

Vorrei poi assicurare l'onorevole Misefari circa l'entità del contributo. Esso mi sembra sufficiente, e non soltanto come Sottosegretario, ma anche per due ordini di considerazioni: in primo luogo, per la conoscenza diretta delle zone cui il provvedimento si riferisce, essendo io deputato di quel collegio elettorale; in secondo luogo, perché il proponente è un senatore del medesimo collegio.

Queste osservazioni, unitamente a quelle fatte dall'onorevole Relatore, mi fanno bene sperare per l'approvazione del provvedimento, che, se non risolverà completamente il problema, servirà a soddisfare in modo adeguato le esigenze legittime di una zona che vive in condizioni veramente drammatiche.

Circa il problema del termine, cui accennava l'onorevole Misefari, devo dire che esso

è implicitamente risolto dalla data indicata per la presentazione delle domande; sicché la legge non potrà avere, logicamente, un effetto infinito, ma appunto limitato nel tempo, nel senso almeno di presentazione delle domande. Vorrei assicurare inoltre gli onorevoli Di Nardo e Misefari per la parte tecnica, cioè a dire per la loro preoccupazione antisismica. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, dispone: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, alla esecuzione di opere anti sismiche », aggiungendo, nel secondo comma dello stesso articolo che « i piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presente le caratteristiche vulcaniche della zona ». Il che significa che gli uffici tecnici dovranno provvedere, in base agli accertamenti fatti (e posso assicurare che ottime sono le capacità dei funzionari preposti a questo compito), agli eventuali spostamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Roccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformità alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554.

Il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Occorrerebbe, a mio avviso, indicare la data esatta in cui si è verificato il terremoto a Roccamonfina e dintorni.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Onorevole Biaggi Francantonio, la data è precisata nella relazione.

DI NARDO. A parte la considerazione fatta dal collega Biaggi Francantonio, faccio rilevare che nel testo esiste un errore di stampa; dove è detto: « Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato o provvedere », va corretto in: « è autorizzato a provvedere ».

PRESIDENTE. D'accordo. Si tratta di un puro e semplice errore di stampa che sarà corretto in sede di coordinamento.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo senz'altro in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO, 1960

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le domande per la concessione ai fini dell'articolo precedente dei contributi previsti dall'articolo 1, lettera h) ed i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 debbono essere presentate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio del genio civile competente.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge purché l'Ufficio del genio civile accerti che tali lavori siano stati eseguiti per riparare i danni conseguenti agli eventi indicati dall'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto predetto, all'esecuzione di opere antisismiche.

I piani di ricostruzione degli abitati saranno compilati tenendo presenti le caratteristiche vulcaniche della zona.

Le opere pubbliche previste da detti piani (strade, fognature, condotte e allacciamenti idrici, impianti di illuminazione, Chiese, edifici scolastici e simili) saranno eseguite a totale carico dello Stato ».

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi sembra troppo generica la espressione: « impianti di illuminazione ». Direi, meglio: « impianti di distribuzione di energia », perché « impianti di illuminazione » ha un significato troppo limitato, e qui invece si tratta di ricostruire tutta la rete. Sono, queste, osservazioni di carattere formale ma che tendono a colmare delle lacune e consentire una opportuna interpretazione da parte dei funzionari chiamati ad eseguire i dispositivi di legge.

PRESIDENTE. D'accordo. Resta inteso che la definizione « impianti di illuminazione » ha il significato di « impianti di distribuzione di energia elettrica ».

DI NARDO. Desidero rivolgere una raccomandazione all'onorevole rappresentante del Governo, affinché faccia in modo che nelle norme di applicazione sia illustrata la effettiva portata delle disposizioni contenute in questo articolo 3, non soltanto in ordine agli impianti elettrici, di cui ha fatto cenno or ora l'onorevole Biaggi Francantonio, ma anche per gli altri argomenti. Ad esempio, sono citati

gli allacciamenti e le condotte idriche, e lo sono nel senso di condutture principali. Il funzionario, pertanto, potrebbe essere indotto a interpretare la disposizione in senso restrittivo, e non già con quel significato estensivo che il presentatore della proposta di legge e noi stessi intendiamo attribuire al provvedimento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento in discussione è stato proposto allo scopo di andare incontro alle necessità di una popolazione fortemente avversata, e quindi esso non può che essere interpretato in senso estensivo. Ringrazio, comunque, dei consigli e dei suggerimenti.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi permetto di insistere per raccomandare all'onorevole Sottosegretario la massima chiarezza nella questione della rete di illuminazione. Siccome è questo il mio mestiere, posso dire che è facile prestarsi a equivoci.

MISEFARI. In ordine ai criteri restrittivi, o non restrittivi, e alla loro applicazione, desidero far presente all'onorevole Sottosegretario che la legge alla quale si fa riferimento nel provvedimento in discussione fece sì che, allorché i funzionari si portarono sui posti ove eseguire le opere indicate, per stabilire se le case fossero state danneggiate o no dall'alluvione, riferirono i danni al terremoto e così negarono il contributo che la legge prevedeva, appunto, per i danni arrecati dall'alluvione. Non vorrei che adesso la cosa si ripettesse e che i funzionari incaricati di assegnare i contributi per i danni arrecati dal terremoto attribuissero i danni stessi all'alluvione!

PRESIDENTE. Anche tale aspetto del problema sarà oggetto delle norme di applicazione che dovranno essere chiare ed esplicative al massimo.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61 e per lire 1 miliardo nell'esercizio 1961-62.

Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

AMENDOLA PIETRO. Rilevo che è veramente strana la formula adottata per indicare la copertura, dato che si fa riferimento al Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio in corso. Ora, è chiaro che quando si andrà ad approvare il bilancio 1960-61, il capitolo del Fondo di riserva per le spese impreviste andrà decurtato del miliardo di lire cui fa riferimento il provvedimento in discussione. Ossia, questo miliardo di lire, dopo l'approvazione della proposta di legge del senatore Bosco, non costituirà più motivo per definirlo « spesa imprevista ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo momento, ai fini del bilancio, la spesa contemplata dal provvedimento in esame è indubbiamente imprevista. D'altro canto, la stessa proposta di legge precisa che: « Alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto mediante riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

AMENDOLA PIETRO. Ma il Fondo di riserva nasce con il 1° luglio e se il provvedimento in esame sarà approvato, come pare ormai certo, prima di tale data è ovvio che occorrerà provvedere subito a ridurre di un miliardo il fondo di riserva stesso.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Evidentemente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine. (1917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che il disegno di legge ha già formato oggetto del nostro esame il 19 febbraio. Allora la discussione fu sospesa, perché approvammo la presa in considerazione di un emendamento dell'onorevole Ceccherini, inteso ad aumentare di 200 milioni la spesa per il completamento degli uffici finanziari di Udine e, quindi, ad elevare, da 750 a 950 milioni, lo stanziamento complessivo. Tali modifiche hanno comportato la richiesta del parere alla V. Commissione, parere che è giunto.

Do la parola al relatore, onorevole Martina.

MARTINA, *Relatore*. Come ha ricordato l'onorevole Presidente, nel corso della precedente discussione, la Commissione fu unanime nel prendere in considerazione un emendamento presentato dall'onorevole Ceccherini, inteso ad aumentare, da 750 a 950 milioni lo stanziamento.

Oggi, stante il parere favorevole della Commissione Bilancio, non abbiamo da far altro che approvare definitivamente questo emendamento e quindi il provvedimento.

Circa la copertura del maggior onere, io propongo di iscrivere i 200 miliardi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62. In questo senso, mi riservo di presentare un emendamento in sede di discussione dell'articolo 2.

Sempre a proposito dell'articolo 2, mi riprometto di proporre un emendamento anche a proposito della copertura dell'originaria spesa di 750 milioni in modo da evitare possibili contestazioni della Corte dei conti.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori di completamento del fabbricato per gli uffici finanziari di Torino e di Udine.

La spesa di cui al precedente comma è destinata, per lire 400 milioni, per il completamento degli uffici finanziari di Torino e, per lire 350 milioni, per il completamento degli uffici finanziari di Udine ».

Secondo gli emendamenti dell'onorevole Ceccherini di cui sopra, al primo comma, le parole: « 750 milioni » dovrebbero essere sostituite dalle altre: « 950 milioni »; e, al secondo comma, le parole: « 350 milioni » dovrebbero, a loro volta, essere sostituite dalle altre: « 550 milioni ».

L'unanime consenso manifestato dalla Commissione quando si è trattato di prenderli in considerazione mi fanno ritenere certa la loro approvazione definitiva. Metto pertanto in votazione l'articolo 1 modificato secondo detti emendamenti sostitutivi.

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Relatore propone i 2 seguenti emendamenti:

1°) *aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « si provvederà », le altre: « quanto a lire 750 milioni in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 »;*

2°) *aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro: « la rimanente somma di lire 200 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-1962 ».*

MARTINA, *Relatore*. A proposito del primo emendamento ho da ricordare agli onorevoli colleghi che l'articolo 1 della legge n. 64 prescrive che le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi solo nell'esercizio successivo.

Circa il secondo emendamento, il rinvio dello stanziamento dei supplementi 200 milioni all'esercizio 1961-62 è determinato dall'impossibilità di avere lo stanziamento stesso nel prossimo esercizio 1960-61. Del resto, data la natura dei lavori, questo rinvio non comporterà alcun ritardo nella realizzazione dei lavori stessi.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo successivamente in votazione:

La prima parte del primo comma, fino alle parole: « si provvederà » comprese.

(È approvato).

L'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

La restante parte del primo comma.

(È approvato).

Il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Il secondo comma.

(È approvato).

Do lettura, ora, e metto in votazione il nuovo testo dell'articolo 2, così come risulta dagli emendamenti testè approvati:

ART. 2.

« Alla copertura dell'onere, di cui al precedente articolo si provvederà, quanto a lire 750 milioni, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota della disponibilità nette, recate dalla legge 0 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni, al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

« La rimanente somma di lire 200 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62.

« Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Evidentemente, per coordinamento, il titolo della legge va modificato, nel senso di indicare « 950 milioni » e non più: « 750 milioni ».

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto in fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (2064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

L'onorevole Martina ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare l'esposizione della mia relazione è necessario che io rivolga un quesito a tutta la Commissione ed all'onorevole rappresentante del Governo. Vorrei, cioè, chiedere se sia opportuno attendere l'approvazione di un provvedimento attualmente giacente al Senato e riguardante il problema dell'organico e della carriera dei dipendenti dell'A.N.A.S., o se sia il caso, in-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

vece, di procedere immediatamente all'approvazione di questo disegno di legge, lasciando al Senato il problema del coordinamento.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esistono dinanzi a noi due possibilità di scelta: approvare subito questo provvedimento trasmettendolo subito al Senato, che, libero nella sua piena sovranità di decidere in un senso o nell'altro, dovrebbe procedere alla unificazione dei due testi; oppure, rinviare l'esame di questo provvedimento in attesa di conoscere le decisioni del Senato sull'altro.

Personalmente sarei dell'avviso di approvare il disegno di legge.

BONTADE MARGHERITA. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di approvare oggi il disegno di legge in esame, il quale, poi, passando al Senato, darà modo all'altro ramo del Parlamento di tenere conto, in sede di esame, del più ampio provvedimento sull'A.N.A.S. colà giacente.

CIANCA. A mio avviso, la questione fondamentale sta nel fatto che il disegno di legge in esame propone di attuare una deroga a quelle che sono le norme per i concorsi, ed esattamente al disposto dell'articolo 8 del testo unico, nel cui secondo comma è precisata la facoltà di aumentare di un quinto i posti messi a concorso se, durante l'espletamento del concorso stesso, dovessero aumentare le esigenze di personale. Quindi, nel nostro caso l'aumento massimo dei posti a disposizione dovrebbe essere di 110 unità, ossia un quinto di 550 che rappresenta il numero dei posti messi a concorso. Noi dobbiamo, pertanto, fare molta attenzione al fatto che con il provvedimento in esame, con il quale l'aumento dei posti è di 700 unità, noi andiamo a creare un pericoloso precedente, anche se non può lasciare indifferenti il fatto che a un concorso per 550 posti abbiano partecipato 18.000 concorrenti, indice questo della fame di lavoro che vi è nel nostro paese. Del resto, è questo un dato veramente eccezionale, che, però, non è senza precedenti in quanto pare che ad un concorso per uscieri bandito per 30 posti si sono presentate 4.000 persone, di cui 200 laureati; ciò che sottolinea come nel nostro paese trovare lavoro diventi sempre più un grave problema.

A nome del mio gruppo, comunque, ritengo che la cosa migliore da fare oggi sia quella di approvare il disegno di legge in esame, di trasmetterlo al Senato, in modo che faciliti, in quella sede, la discussione del problema generale dell'A.N.A.S. e di quello par-

ticolare della esigenza di un aumento dell'organico. Ciò non toglie, ovviamente, che permangano le perplessità per una procedura che deroga alle norme dei concorsi e pone un problema veramente serio.

ALESSANDRINI. Anch'io penso che il disegno di legge in esame debba essere approvato, oltre che per i motivi già adottati, per un motivo umano. Ci sono 18.000 persone che hanno partecipato al concorso e senza questo provvedimento si dovrebbero sistemare al massimo, 550 persone più un quinto. Pertanto, sono dell'avviso di lasciare al Senato la eventuale responsabilità di ritardare l'approvazione del disegno di legge; e, comunque, è sempre opportuno che noi diamo all'altro ramo del Parlamento un quadro più completo della situazione, quadro che sarà utile in sede di esame del provvedimento generale sull'organico da attribuire all'A.N.A.S.

BIAGGI FRANCAANTONIO. L'opportunità di approvare il disegno di legge in discussione deriva, a mio giudizio, anche da un motivo di ordine pratico. Si sta realizzando una rete stradale che comporta un aumento del numero dei posti riservati ai cantonieri e pertanto occorre giungere all'aumento dei posti del personale dell'A.N.A.S., anche al di fuori della legge organica. Una volta approvato il provvedimento oggi al nostro esame, sarà poi possibile studiare meglio la nuova legge organica. Non c'è, quindi, alcun motivo per cui non si debba approvare il disegno di legge in discussione.

AMENDOLA PIETRO. Sono senz'altro d'accordo sulla opportunità di approvare il provvedimento in esame.

Pertanto, le parole dell'onorevole Alessandrini, il quale ha raccomandato di non ritardare la realizzazione delle speranze di un certo numero di questi concorrenti ad essere finalmente sistemati, mi spingono a richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su di un fatto veramente grave e di cui occorrerebbe tener conto in avvenire, allorché saranno banditi concorsi simili, in quanto, altrimenti, tali concorsi si riducono, per molta parte dei concorrenti, a una beffa odiosa e inumana. Il fatto è questo. Per il concorso in parola, ai candidati è stato proposto un elaborato, un tema, che poi era un dettato e che ha costituito l'unica prova pratica. Un collega, della nostra Commissione, l'onorevole De Vito Antonio, è andato a informarsi presso la Commissione giudicatrice della posizione di un concorrente e gli è stato risposto che non c'era da sperare un bel niente, in quanto, mentre per l'elaborato si può arrivare fino

a un punteggio di 10, la Commissione giudicatrice aveva aggiunto dei titoli per poter procedere alla graduatoria ed ha assegnato un punteggio, fino a 40, per chi è figlio di cantoniere e per chi ha già lavorato, sia pure saltuariamente, alle dipendenze dell'A.N.A.S. Questo può anche essere un criterio giusto ed opportuno, ma era doveroso indicarlo in partenza, perché si tratta di un concorso bandito nel 1956 e migliaia e migliaia di giovani stanno ancora ad aspettarne l'esito, senza sapere di questi criteri di selezione. Gli onorevoli colleghi si saranno senz'altro resi conto che è un fatto odioso e inumano, perché tiene tanta gente così in sospenso, gente che ha nutrito e nutre tuttora grandi speranze in questo concorso, che ha sopportato delle spese per sottoporvisi e che è rimasta ferma, senza cercare altre soluzioni al problema della vita. Vorrei che la situazione da me esposta venisse controllata e, se corrisponde effettivamente a verità, si facesse in modo che per l'avvenire le cose fossero chiare in partenza.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Posso solo esprimere il mio personale convincimento che è quello di indicare sempre, al momento della emanazione del bando di concorsi — in cui le prove di esame sono meno di nulla — i criteri che si intendono adottare per la selezione, quali quello del caso in oggetto di essere figli di cantonieri o di aver già lavorato alle dipendenze dell'A.N.A.S. La mia personale convinzione è, quindi, d'accordo con il pensiero ora espresso dall'onorevole Amendola Pietro.

AZIMONTI. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge in esame. È vero che il concorso per la assunzione in ruolo di nuovi cantonieri è stato già bandito da tempo, ma è altrettanto vero che i nuovi cantonieri non sono stati ancora inquadrati e che centinaia e centinaia di agenti stradali prestano servizio da 5-6 anni e sono ancora in attesa di inquadramento.

A mio avviso, è quindi opportuno approvare il disegno di legge in discussione anche per dar modo al Senato di tenerne conto in sede di discussione della legge organica sull'A.N.A.S.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che siamo tutti d'accordo circa l'approvazione del provvedimento.

Prego, pertanto, il Relatore, onorevole Martinelli, di volerlo illustrare nel merito.

MARTINA, *Relatore*. Da quanto è stato già detto dagli onorevoli colleghi a me sembra che il disegno di legge in esame sia stato sufficientemente illustrato. Si tratta di deroga

all'articolo 8 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, che dà la possibilità di conferire un quinto in più dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria esistente; deroga nel senso di conferire altri 700 posti disponibili, sempre in base alla graduatoria esistente. Il motivo di tale deroga è determinato dal fatto che sarebbe gravoso, gravosissimo per il Ministero dei lavori pubblici ricorrere a un nuovo concorso, dato che per il primo concorso di 500 posti si sono presentati 18.000 concorrenti, con tutte le relative conseguenze di esame, correzione di elaborati, ecc. Comunque si tratta, lo ripeto, di derogare al principio — questo è il punto centrale del disegno di legge in esame — dell'articolo 8 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, e di portare a 700 il numero dei posti aumentabili, che, in base a tale legge, sarebbe di 110.

Visto che tutti gli onorevoli colleghi sono d'accordo nell'approvare il provvedimento, a me non resta che ribadire il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIPAMONTI. Vorrei innanzi tutto chiedere all'onorevole Relatore dati precisi circa il numero dei posti vacanti. Se occorre fare una deroga, è necessario completare l'organico dei cantonieri, i cui posti, secondo notizie attendibili, sono largamente vacanti.

Devo fare inoltre una seconda osservazione e ricordare che sul problema della viabilità la nostra Commissione aveva, in precedenza, assunto l'impegno di dedicare all'argomento un largo dibattito. Colgo, quindi, la occasione per pregare il nostro Presidente di ricordare al Governo di voler tener fede all'impegno assunto in virtù di un ordine del giorno unanimemente votato dalla nostra Commissione, e ciò allo scopo di giungere al più presto ad una discussione, la più ampia possibile, su questo interessante e palpitante problema.

ALESSANDRINI. Prendo di nuovo la parola per porre in evidenza che dall'esame del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61 risultano vacanze per 1547 unità, e precisamente: 70 capi cantonieri di prima classe (180 posti in organico, 110 posti occupati); 200 capi cantonieri di seconda classe (450 posti in organico, 250 posti occupati); 68 cantonieri scelti di prima classe in più rispetto all'organico (300 in organico, 368 in servizio). La stessa situazione di carenza si verifica per i cantonieri scelti di seconda classe, per i cantonieri (per i quali, su 3500 posti in organico,

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

solo 1500 sono occupati) e per gli allievi cantonieri (per i quali i posti occupati sono 408 su 1000 di organico). Occorre rilevare, inoltre, che queste cifre sono continuamente suscettibili di variazioni per collocamenti a riposo, per dimissioni volontarie, per decessi, ecc. Sicché, tutta la materia dovrà essere riesaminata con la discussione della legge organica dell'A.N.A.S. Del resto, il personale di questa azienda dovrà essere necessariamente aumentato, anche in considerazione dei 18 mila chilometri di strade in più recentemente passate sotto l'amministrazione dell'A.N.A.S.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. È necessario a questo punto riportare la nostra discussione all'inizio dell'esame del provvedimento. È stato detto poco fa che al Senato esiste una legge generale dell'A.N.A.S. che dovrà essere discussa. Noi, come amministrazione, potremmo avere interesse a che oggi la Commissione dei Lavori pubblici della Camera non esamini e non discuta questo provvedimento, perché non vorremmo che il Senato, trovandosi di fronte all'approvazione di questo provvedimento, non tenga conto ed approvi, nella legge generale, una riduzione che noi auspichiamo non avvenga. Però, è stato anche detto — ed io stesso sono stato d'accordo — che approvare oggi *sic et simpliciter* questo provvedimento, sia pure con le osservazioni fatte, significa dare al Senato la possibilità di unificare i due provvedimenti e di discuterli insieme, in maniera che ne possa venire fuori qualcosa di più organico.

Ecco perché mi sembra — lo ripeto — che noi, a questo punto, fatta questa discussione pregiudiziale, dovremmo approvare la legge trasmettendola al Senato con un voto della Commissione che esprima l'augurio che, in quella sede, l'altro ramo del Parlamento, nella sua sovranità, riveda l'opportunità dell'aumento dei posti per le aumentate necessità del traffico e per l'aumento dei chilometri di strade a carico dell'A.N.A.S.

Mi permetterei quindi di chiedere l'approvazione del provvedimento oppure un rinvio, senza però entrare nel merito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne dò lettura:

« L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) è autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del

ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al 2° comma dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

AZIMONTI. Poiché sono convinto che il limite dei 700 posti disponibili è largamente superato dalle esigenze, mi permetterei di suggerire una modifica all'articolo unico, proponendo di sostituire, cioè, alle parole: « anche 700 di quelli che risultino disponibili », le altre: « tutti i restanti posti disponibili ».

DI NARDO. Credo che il problema abbia superato le nostre iniziali supposizioni. È vero, data la continua espansione della nostra rete stradale, nazionale e provinciale, che è necessario adeguare il numero dei cantonieri alle esigenze del traffico; sono, pertanto, dell'avviso di approvare il presente disegno di legge con l'emendamento proposto poco fa dal collega Azimonti. In questo modo, oltre a venire incontro ad un fatto umano e sociale attraverso la stabile occupazione di alcuni nostri concittadini, faremo anche, nel contempo, cosa ottima per la salvaguardia delle strade.

RIPAMONTI. Esprimo parere favorevole su quanto detto dall'onorevole Azimonti, ossia al principio, che se una deroga dobbiamo fare, questa non può essere parziale. Se diciamo che 700 concorrenti che hanno superato l'esame di concorso e sono entrati in graduatoria vengono inseriti nell'organico dell'A.N.A.S., non vedo perché la deroga non debba essere totale, cioè per tutto il numero dei posti vacanti. Stiamo da anni affrontando la politica di pieno impiego e sarebbe opportuno che almeno lo Stato, in quei settori cui vi è esigenza di impiego di manodopera, desse l'esempio, ricoprendo tutti i posti disponibili. Ma vi è anche un secondo punto, umano. Molti concorrenti possono nel frattempo superare i limiti di età se non vengono inseriti attraverso questo concorso e potremmo pertanto determinare una ingiustizia nei confronti di altri 200-300 elementi che, pur essendo stati dichiarati idonei in questo concorso, non potranno partecipare a un altro concorso per raggiunti limiti di età. Quindi, ripeto, se deroga facciamo, sia completa, totale, per la copertura dei posti in organico.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame è stato presentato lo scorso febbraio dal Ministro dei lavori pubblici e da quello del tesoro. È, quindi, evidente che la somma necessaria per far fronte alle esigenze del provvedimento è stata calcolata e stanziata in base alle cifre di personale esposte nel provvedimento. Se noi dovessimo apportare all'articolo unico un emendamento sostitutivo che aumenti il numero degli agenti stradali che l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere in organico, è chiaro che il disegno di legge dovrebbe essere rimandato alla Commissione V perché esamini il problema della copertura determinatosi a seguito della nuova nostra proposta.

CAMANGI. Condivido le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Presidente circa il problema della eventuale copertura della maggiore spesa.

Vi sarebbe, poi, un altro motivo di preoccupazione nella eventualità dell'approvazione di un emendamento tendente a far coprire gli altri posti disponibili, emendamento del cui spirito umano, peraltro, mi rendo conto. Tale secondo motivo di preoccupazione è che è necessario che il numero dei posti disponibili, venga riferito ad un determinato momento: diversamente, trattandosi di un numero perpetuamente variabile, in quanto ogni anno si hanno casi di dimissioni o di altri motivi di vacanza, si determinerebbe la situazione paradossale per cui, fino all'esaurimento dei 18.000 concorrenti all'ultimo concorso dell'A.N.A.S., non vi sarebbero altri concorsi e quindi altre possibilità per i giovani.

AZIMONTI. Il limite è già stabilito dal provvedimento in esame, quando tratta di tutti i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Io dico soltanto che, anziché mettere il numero di 700, è più opportuno stabilire che l'A.N.A.S. è autorizzata a conferire tutti i posti disponibili alla data della approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima.

CIANCA. Io sono per il mantenimento del numero già stabilito dall'articolo unico in discussione.

MAZZA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei pregare la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo da noi presentato, e ciò per due motivi. Il primo è che noi dobbiamo lasciar adito alla speranza delle leve più giovani, che vedono così la possibilità di un nuovo concorso, sebbene non più urgentissimo, stante che, attuando il di-

sposto del provvedimento in esame, si sarebbe già provveduto a risolvere per un certo periodo di tempo il problema della vacanza di cantonieri. L'altro motivo è quello già da me indicato, che, dovendo il disegno di legge in discussione essere abbinato con quello sulla organizzazione generale dell'A.N.A.S. che si trova giacente al Senato, sarà in quella sede appunto che, il Senato prima e poi noi, stabiliremo i vari limiti dell'organico dell'A.N.A.S.

Come rappresentante del Governo io mi impegno fin da adesso di tenere conto, in sede di Senato prima e poi quando avrò l'onore di tornare davanti a questa Commissione, di tutte le osservazioni che sono state fatte qui per fare assieme il punto definitivo e soddisfacente del problema.

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del Sottosegretario Mazza, prego l'onorevole Azimonti di non insistere sul suo emendamento.

AZIMONTI. Non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento, però vorrei fare due precisazioni. La prima è che la preoccupazione che i posti disponibili possano risultare inferiori non può sussistere quando noi dicessimo: « alla data della approvazione della graduatoria », in quanto la graduatoria stessa non è stata ancora approvata. La seconda precisazione è quella che non mi sento di accettare come un atto di ingiustizia il fatto di impedire il concorso ad altri giovani, perché ritengo più giusto riparare alla ingiustizia che da molti anni si consuma da parte dell'A.N.A.S. nei confronti di centinaia, di migliaia di cantonieri che svolgono la funzione di agenti stradali, che hanno partecipato a un concorso, e che sono ancora retribuiti come giornalieri.

FRUNZIO. Questa è una ingiustizia che si verifica, non solo nell'A.N.A.S., ma in tutte le altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro domanda di parlare e l'onorevole Azimonti, a sua volta, ha ritirato il suo emendamento, avverto che, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1960

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore Bosco: «Provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto di Roccamonfina e dintorni» (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2080):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

«Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per il completamento dei palazzi degli uffici finanziari di Torino e Udine» (1917):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda

nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.)» (2064):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Antoniozzi, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Bontade Margherita, Borghese, Busetto, Buzzetti Primo, Cassiani, Cavazzini, Cervone, Cianca, Colombo Renato, De Capua, De Michieli Vittorio, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Orlandi, Ripamonti e Venturini.

Sono in congedo:

Biagioni, Terranova.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI